

LEGGE N. 69/19

«MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E
DI GENERE»

C.D. **CODICE ROSSO**



A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

LA LEGGE n. 69/19

«Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»

c.d. **CODICE ROSSO**

Pubblicata in G.U. n. 173/19

è intervenuta:

sulla disciplina del Codice Penale:

introducendo determinate **fattispecie di reato** e
inasprendo le pene

per i delitti esistenti:

sul **procedimento penale** in modo da
predisporre meccanismi di pronta risposta al
fenomeno della violenza di genere

Le novità del CODICE ROSSO

Art. 387 bis c.p.

Delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Art. 558 bis c.p.

Delitto di costrizione o induzione al matrimonio

Art. 583 quinquies c.p.

Delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti in viso

Art. 612 ter. C.p. – Revenge porn


Delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate

I DELITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI SONO QUELLI INTERESSATI DALLA LEGGE N. 69/19

- MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI ART. 572 C.P.
- VIOLENZA SESSUALE ART. 609 BIS C.P.
- ATTI SESSUALI CON MINORENNE ART. 609 QUATER C.P.
- CORRUZIONE DI MINORENNE ART. 609 QUINQUIES C.P.
- VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO ART. 609-OCTIES C.P.
- ATTI PERSECUTORI ART. 612-BIS C.P.
- DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O DI VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI ART. 612-TER C.P.
- LESIONI PERSONALI ART. 582 C.P. E DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO ART. 583QUINQUIES C.P.

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO ART. 347 C.P.P.

ACQUISITA LA NOTIZIA DI REATO, LA POLIZIA GIUDIZIARIA RIFERISCE AL PUBBLICO
MINISTERO



per ISCRITTO



GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO E GLI ALTRI ELEMENTI SINO AD ALLORA
RACCOLTI INDICANDO LE FONTI DI PROVA E LE ATTIVITÀ COMPIUTE CON LA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO ART. 347 C.P.P.

LA MODIFICA INTRODOTTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 69/19 PREVEDE CHE:

IN CASO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI, VIOLENZA SESSUALE, ATTI SESSUALI CON MINORENNE, CORRUZIONE DI MINORENNE, VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, ATTI PERSECUTORI, DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O DI VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI



LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO È DATA IMMEDIATAMENTE

ANCHE IN FORMA ORALE.

ALLA COMUNICAZIONE ORALE DEVE SEGUIRE SENZA RITARDO QUELLA SCRITTA CON LE INDICAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI ART. 362 C.P.P.

Il Pubblico Ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

L'art. 2 della l. 69/19 ha previsto che:

il Pubblico Ministero può assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato

(salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa).

ATTI DIRETTI ED ATTI DELEGATI ART. 370 DEL CPP

Il Pubblico Ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore).

L'art. 3 della l. 69/19 ha previsto che:

la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero

e

pone senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione

L'art. 4 della legge n. 69/19 introduce



l'art. 387-bis del codice penale in materia di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**

«Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e *282-ter del c.p.p.* o dall'ordine di cui all'art. 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 69/19



LA POLIZIA DI STATO, L'ARMA DEI CARABINIERI E IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
ATTIVANO PRESSO I RISPETTIVI ISTITUTI DI FORMAZIONE



specifici **CORSI** destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati contro le vittime di violenza domestica o di genere.

La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

L' Art. 6 della legge n. 69/19 modifica l'art. 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena prevedendo che:

- **LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA È COMUNQUE SUBORDINATA ALLA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI PERCORSI DI RECUPERO PRESSO ENTI O ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI PREVENZIONE, ASSISTENZA PSICOLOGICA E RECUPERO DI SOGGETTI CONDANNATI PER I MEDESIMI REATI.**

Dall'attuazione di questa norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 69/19, sono a carico del condannato.

L' art. 7 della l. 69/19 introduce l'art. 558-bis del c.p.
in materia di **COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO**

«ART. 558-BIS - CHIUNQUE, CON VIOLENZA O MINACCIA, **COSTRINGE UNA PERSONA A CONTRARRE MATRIMONIO O UNIONE CIVILE** È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.

LA STESSA PENA SI APPLICA A CHIUNQUE, APPROFITANDO DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ O DI INFERIORITÀ PSICHICA O DI NECESSITÀ DI UNA PERSONA, CON ABUSO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DOMESTICHE, LAVORATIVE O DELL'AUTORITÀ DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO DELLA PERSONA PER RAGIONI DI CURA, ISTRUZIONE O EDUCAZIONE, VIGILANZA O CUSTODIA,

LA INDUCE A CONTRARRE MATRIMONIO O UNIONE CIVILE. LA PENA È AUMENTATA SE I FATTI SONO COMMESSI IN DANNO DI UN MINORE DI ANNI DICOTTO.

LA PENA È DA DUE A SETTE ANNI DI RECLUSIONE SE I FATTI SONO COMMESSI IN DANNO DI UN MINORE DI ANNI QUATTORDICI.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE QUANDO IL FATTO È COMMESSO ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO O DA STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA OVVERO IN DANNO DI CITTADINO ITALIANO O DI STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA».

L' art. 8 della l. 69/19 modifica l'art. 11 della l. n. 4/18 in materia di
**MISURE IN FAVORE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI E DELLE FAMIGLIE
AFFIDATARIE**

LA DOTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'art. 2, comma 6 sexies D.L. n. 225/10 e s.m. È
INCREMENTATA E DESTINATA:

- A. ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI **ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI** E AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, DI FORMAZIONE E DI SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO DEI MEDESIMI NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, ASSICURANDO CHE ALMENO IL 70 PER CENTO DI TALE SOMMA SIA DESTINATO AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI E CHE LA QUOTA RESTANTE, SIA DESTINATA AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI;

- B. A MISURE DI SOSTEGNO E DI AIUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.

L' ART. 9 della L. 69/19 MODIFICA:

L'ART. 61. c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

**NEI DELITTI NON COLPOSI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE E
CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE**



AGGRAVA IL REATO

L' AVERE COMMESSO IL FATTO:

- **IN PRESENZA O IN DANNO DI UN MINORE DI ANNI DICHIOTTO**
- **OVVERO IN DANNO DI PERSONA IN STATO DI GRAVIDANZA**

L' art. 9 della l. 69/19 modifica:

l'art. 572 c.p. **MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione **DA TRE A SETTE ANNI (invece che da due a sei)**.

LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO IN PRESENZA O IN DANNO DI PERSONA MINORE, DI DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI PERSONA CON DISABILITÀ COME DEFINITA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 OVVERO SE IL FATTO È COMMESSO CON ARMI.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

IL MINORE DI ANNI DICHIOTTO CHE ASSISTE AI MALTRATTAMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI CONSIDERA PERSONA OFFESA DAL REATO.

L' art. 9 della l. 69/19 modifica:
c.p. art. 612-bis. **ATTI PERSECUTORI**

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE **DA UN ANNO A SEI ANNI E SEI MESI (PIUTTOSTO CHE DA SEI MESI A CINQUE ANNI)** CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, **MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.**

LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESO DAL CONIUGE, ANCHE SEPARATO O DIVORZIATO, O DA PERSONA CHE È O È STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA OVVERO SE IL FATTO È COMMESO ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI.

LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESO A DANNO DI UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA.

L' art. 9 della l. 69/19 modifica:

Art. 8 comma 5 Codice Legge Antimafia (D.lgs. n. 159/11)

IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE STABILISCE LA DURATA DELLA MISURA DI PREVENZIONE CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE AD UN ANNO NÉ SUPERIORE A CINQUE.

IL TRIBUNALE PUÒ IMPORRE TUTTE LE PRESCRIZIONI CHE RAVVISI NECESSARIE, AVUTO RIGUARDO ALLE ESIGENZE DI DIFESA SOCIALE, E, IN PARTICOLARE, IL DIVIETO DI SOGGIORNO IN UNO O PIÙ COMUNI O IN UNA O PIÙ REGIONI, OVVERO, IL DIVIETO DI AVVICINARSI A DETERMINATI LUOGHI, FREQUENTATI ABITUALMENTE DALLE PERSONE CUI OCCORRE PRESTARE PROTEZIONE O DA MINORI.

L' art. 10 della l. 69/19 introduce:

l'art. 612-ter c.p. in materia di **DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI**

«ART. 612-TER - SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, **DOPO AVERLI REALIZZATI O SOTTRATTI, INVIA, CONSEGNA, CEDE, PUBBLICA O DIFFONDE IMMAGINI O VIDEO A CONTENUTO SESSUALMENTE ESPPLICITO**, DESTINATI A RIMANERE PRIVATI, **SENZA IL CONSENSO DELLE PERSONE RAPPRESENTATE**, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI E CON LA MULTA DA EURO 5.000 A EURO 15.000. LA STESSA PENA SI APPLICA A CHI, AVENDO RICEVUTO O COMUNQUE ACQUISITO LE IMMAGINI O I VIDEO DI CUI AL PRIMO COMMA, **LI INVIA, CONSEGNA, CEDE, PUBBLICA O DIFFONDE SENZA IL CONSENSO DELLE PERSONE RAPPRESENTATE AL FINE DI RECARE LORO NOCUMENTO**. LA PENA È AUMENTATA SE I FATTI SONO COMMESSI DAL CONIUGE, ANCHE SEPARATO O DIVORZIATO, O DA PERSONA CHE È O È STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA OVVERO SE I FATTI SONO COMMESSI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI. LA PENA È AUMENTATA DA UN TERZO ALLA METÀ SE I FATTI SONO COMMESSI IN DANNO DI PERSONA IN CONDIZIONE DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA O IN DANNO DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA.

IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. LA REMISSIONE DELLA QUERELA PUÒ ESSERE SOLTANTO PROCESSUALE. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO NEI CASI DI CUI AL QUARTO COMMA, NONCHÉ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO».

L' art. 11 della l. 69/19 modifica l'art. 577 c.p.:

art. 577. c.p. Altre CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

SI APPLICA LA PENA DELL'ERGASTOLO SE IL FATTO PREDVEDUTO DALL'ART. 575 È COMMESSO:

CONTRO L'ASCENDENTE O IL DISCENDENTE **ANCHE PER EFFETTO DI ADOZIONE DI MINORENNE O CONTRO IL CONIUGE, ANCHE LEGALMENTE SEPARATO, CONTRO L'ALTRA PARTE DELL'UNIONE CIVILE O CONTRO LA PERSONA STABILMENTE CONVIVENTE CON IL COLPEVOLE O AD ESSO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA** (NELLA VERSIONE ANTE MODIFICA ERA PREVISTO «O CONTRO LA PERSONA LEGATA AL COLPEVOLE DA RELAZIONE AFFETTIVA E CON ESSO STABILMENTE CONVIVENTE»); (-)

LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA VENTIQUATTRO A TRENTA ANNI, SE IL FATTO È COMMESSO CONTRO IL CONIUGE DIVORZIATO, L'ALTRA PARTE DELL'UNIONE CIVILE, OVE CESSATA, **LA PERSONA LEGATA AL COLPEVOLE DA STABILE CONVIVENZA O RELAZIONE AFFETTIVA, OVE CESSATE**, IL FRATELLO O LA SORELLA, **L'ADOTTANTE O L'ADOTTATO NEI CASI REGOLATI DAL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE**, IL PADRE O LA MADRE ADOTTIVI, O IL FIGLIO ADOTTIVO, O CONTRO UN AFFINE IN LINEA RETTA.

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI, DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 62, NUMERO 1, 89, 98 E 114, CONCORRENTI CON LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DI CUI AL PRIMO COMMA, NUMERO 1, E AL SECONDO COMMA, NON POSSONO ESSERE RITENUTE PREVALENTI RISPETTO A QUESTE.

(le parti in rosso sono state introdotte con la l. 69/19)

L' art. 12 della l. 69/19 apporta modifica al codice penale in materia di

**DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI
PERMANENTI AL VISO**

«ART. 583-QUINQUIES - CHIUNQUE CAGIONA AD ALCUNO LESIONE PERSONALE DALLA QUALE DERIVANO LA DEFORMAZIONE O LO SFREGIO PERMANENTE DEL VISO È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA OTTO A QUATTORDICI ANNI. LA CONDANNA OVVERO L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI A NORMA DELL' ART. 444 DEL CPP_PER IL REATO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO COMPORTA L'INTERDIZIONE PERPETUA DA QUALSIASI UFFICIO ATTINENTE ALLA TUTELA, ALLA CURATELA E ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO».

L' ART. 13 DELLA L. 69/19 APPORTA MODIFICHE ALL'ART. 609 BIS DEL CODICE PENALE

C.P. ART. 609-BIS. VIOLENZA SESSUALE.

CHIUNQUE, CON VIOLENZA O MINACCIA O MEDIANTE ABUSO DI AUTORITÀ, COSTRINGE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI È PUNITO CON LA RECLUSIONE **DA SEI A DODICI ANNI (INVECE CHE DA CINQUE A DIECI ANNI).**

ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI INDUCE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI:

- 1) ABUSANDO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA DELLA PERSONA OFFESA AL MOMENTO DEL FATTO;
- 2) TRAENDO IN INGANNO LA PERSONA OFFESA PER ESSERSI IL COLPEVOLE SOSTITUITO AD ALTRA PERSONA.

NEI CASI DI MINORE GRAVITÀ LA PENA È DIMINUITA IN MISURA NON ECCELENTE I DUE TERZI.

**VIOLENZA SESSUALE: PENA EDITTALE
AUMENTO DA 6 A 12 ANNI**

L' ART. 13 DELLA L. 69/19 APPORTA MODIFICHE ALL'ART. 609 TER DEL CODICE PENALE

LA VIOLENZA SESSUALE

SONO PREVISTE NUOVE AGGRAVANTI SE I FATTI SONO COMMESSI:

- NEI CONFRONTI DI PERSONA DELLA QUALE IL COLPEVOLE SIA L'ASCENDENTE, IL GENITORE, ANCHE ADOTTIVO, O IL TUTORE (AL POSTO DI «NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI QUATTORDICI»);
- NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI DICHIOTTO (AL POSTO DI «NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI DICHIOTTO DELLA QUALE IL COLPEVOLE SIA L'ASCENDENTE, IL GENITORE, ANCHE ADOTTIVO, IL TUTORE»);
- LA PENA STABILITA DALL'ART. 609 BIS È AUMENTATA DELLA METÀ SE I FATTI IVI PREVISTI SONO COMMESSI NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI QUATTORDICI.
- LA PENA È RADDOPPIATA SE I FATTI DI CUI ALL'ART. 609 BIS SONO COMMESSI NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI DIECI (AL POSTO DI «LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA SETTE A QUATTORDICI ANNI SE IL FATTO È COMMESO NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI DIECI).

L' art. 13 della l. 69/19 apporta modifiche all'art. 609 septies del codice penale

C.P. ART. 609-SEPTIES. QUERELA DI PARTE

I DELITTI PREVISTI DAGLI ART. 609 BIS E 609 TER SONO PUNIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA.

SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 597, TERZO COMMA, IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI **DODICI (AL POSTO DI SEI)** MESI.

LA QUERELA PROPOSTA È IRREVOCABILE.

SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO:

- 1) SE IL FATTO DI CUI ALL'ART. 609 BIS È COMMESO NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE AL MOMENTO DEL FATTO NON HA COMPIUTO GLI ANNI DICIOOTTO;
- 2) SE IL FATTO È COMMESO DALL'ASCENDENTE, DAL GENITORE, ANCHE ADOTTIVO, O DAL DI LUI CONVIVENTE, DAL TUTORE OVVERO DA ALTRA PERSONA CUI IL MINORE È AFFIDATO PER RAGIONI DI CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA O DI CUSTODIA O CHE ABBA CON ESSO UNA RELAZIONE DI CONVIVENZA;
- 3) SE IL FATTO È COMMESO DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI;
- 4) SE IL FATTO È CONNESSO CON UN ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO;

L' art. 13 della l. 69/19 apporta modifiche all'art. 609 octies del codice penale

C.P. ART. 609-OCTIES. VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO.

LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO CONSISTE NELLA PARTECIPAZIONE, DA PARTE DI PIÙ PERSONE RIUNITE, AD ATTI DI VIOLENZA SESSUALE DI CUI ALL'ART. 609 BIS.

CHIUNQUE COMMITTE ATTI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO È PUNITO CON LA RECLUSIONE **DA OTTO A QUATTORDICI ANNI (PIUTTOSTO CHE DA SEI A DODICI).**

SI APPLICANO LE (PIUTTOSTO CHE « LA PENA È AUMENTATA SE CONCORRE TALUNA DELLE») CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PREVISTE DALL'ART. 609 TER.

LA PENA È DIMINUITA PER IL PARTECIPANTE LA CUI OPERA ABBIA AVUTO MINIMA IMPORTANZA NELLA PREPARAZIONE O NELLA ESECUZIONE DEL REATO. LA PENA È ALTRESÌ DIMINUITA PER CHI SIA STATO DETERMINATO A COMMITTERE IL REATO QUANDO CONCORRONO LE CONDIZIONI STABILITE DAI NUMERI 3) E 4) DEL PRIMO COMMA E DAL TERZO COMMA DELL'ART. 112.

(le parti in rosso sono modificate)

AUMENTO DELLE PENE EDITTALI

☐ Art. 572 c.p. – **Maltrattamenti in famiglia**

La pena detentiva aumenta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 anni – si prevede che il minore degli anni 18 che assiste alla violenza debba essere considerato persona offesa

☐ Art. 612 bis c.p. – **Atti persecutori**

Nella sua forma base viene punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

☐ Art. 609 bis c.p. – **Violenza sessuale**

Reclusione da 6 a 12 anni e sono previste nuove aggravanti anche ad effetto speciale

L'ergastolo si applicherà anche ai reati commessi a danno dell'ascendente o del discendente «per effetto di adozione di minorenni» e della persona «stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»

☐ L'ultimo comma dell' art. 577 trova applicazione anche qualora la persona offesa sia «legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro I c.c.»

NUOVE MISURE PROCEDURALI

- Il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- La polizia giudiziaria deve comunicare la notizia di reato al pubblico ministero immediatamente anche in forma orale;
- La polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo a compiere gli atti delegati dal PM e deve mettere a disposizione del PM senza ritardo la documentazione dell'attività svolta;
- Vi è obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva;
- La sospensione condizionale potrà essere concessa in subordine alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua diffusione, distribuzione e/o copiatura da parte qualsiasi soggetto